

09 COME SI ACCEDE ALLE RISORSE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PREVISTO DAL PNRR?

L'accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it (è necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all'indirizzo internet <https://areaclienti.gse.it>). Il GSE aprirà lo sportello per la presentazione delle domande entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto (avvenuta in data 24 gennaio 2024). Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo può essere revocato nei casi di perdita di uno dei requisiti di ammissibilità ma anche per dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento. E ancora, per la violazione dei principi generali di DNSH (non devono arrecare alcun danno significativo all'ambiente, previsto per tutte le misure PNRR) e per il mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi.

10 QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PREVISTO DAL PNRR?

Sono ammissibili:

1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento; connessione alla rete elettrica nazionale;
6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
8. direzioni lavori, sicurezza;
9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da VI) a IX) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI IN 10 PUNTI

UN DECALOGO PER IMPRESE, ENTI LOCALI E TERRITORIO

01 COSA È UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)?

Una CER è un insieme di utenti che collaborano con l'obiettivo comune di produrre, consumare e gestire l'energia elettrica prodotta da uno o più impianti da fonti rinnovabili, localizzati all'interno dello stesso perimetro geografico.

L'obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile.

Le CER sono quindi uno strumento in grado di contribuire alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell'emissione di gas serra e all'indipendenza energetica del Paese.

02 QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO PRENDERE PARTE AD UNA CER?

La CER può essere costituita da cittadini, piccole e medie imprese – ad esclusione delle grandi imprese che possono partecipare ai gruppi di autoconsumatori rinnovabili – enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

I suddetti soggetti possono partecipare alla CER con modalità diverse in qualità di:

- > produttore di energia rinnovabile, soggetto che produce energia da un impianto di fonte rinnovabile;
- > autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità;
- > consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche gli effetti sociali di una CER, utilizzata per coprire i consumi energetici di famiglie a basso reddito, enti a scopo benefico, enti del terzo settore, ecc.

03 ESISTE UN VINCOLO DI LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELLE CER?

Tutti i consumatori e tutti i produttori partecipanti ad una CER devono essere ubicati nell'area geografica sottesa alla medesima cabina elettrica primaria.

Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>), attraverso la quale è possibile sia avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell'area sottesa ad una medesima cabina primaria sia verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall'indirizzo e dal CAP.

L'energia elettrica rinnovabile può esser condivisa in una CER grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione "virtuale" di tale energia.

04 QUALI SONO GLI INCENTIVI PER LE CER?

Le agevolazioni previste sono di due tipi:

1. Una **tariffa incentivante** rivolta a tutto il territorio nazionale (dal piccolo Comune alla città metropolitana) sull'energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale incentivo è compreso tra 60 €/MWh e 120 €/MWh in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia ed è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della loro localizzazione geografica. A questo incentivo si aggiunge inoltre un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – pari a circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
2. Un **contributo in conto capitale** indirizzato ai territori dei Comuni sotto i 5mila abitanti a valere sui fondi stanziati dal PNRR cumulabile con l'incentivo in tariffa.

Si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 40% del costo dell'investimento.

05 CHI PUÒ ACCEDERE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE?

Gli incentivi si applicano agli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, la cui potenza nominale massima non deve risultare superiore a un megawatt. Per ottenere le agevolazioni le comunità energetiche rinnovabili devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Sono, invece, escluse le imprese in difficoltà secondo la normativa sugli aiuti di stato, come pure le aziende nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari a 20 anni.

06 COME SI ACCEDE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE?

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA va presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del GSE (www.gse.it) previa registrazione al link disponibile all'indirizzo internet <https://areaclienti.gse.it>).

Il Gestore accerta la completezza della documentazione entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dalla comunicazione e, in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti di accesso, attribuisce la tariffa incentivante.

07 CHI PUÒ OTTENERE IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PREVISTO DAL PNRR?

I beneficiari del contributo a fondo perduto sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti.

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, e gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

08 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PREVISTO DAL PNRR?

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

- > 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- > 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- > 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- > 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA. Le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità. Tutte le spese devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario.